



Responsabilità civile

Sicurezza e risparmio per tutta la famiglia.

NUOVA  **PRIMA**
GLOBAL
lineaveicoli

La polizza auto cucita su misura per te.

GRUPPO
FONDIARIA SAI

Edizione del 1° Giugno 2008

GRUPPO
SAI
FONDIARIA
divisione
SAI

INDICE

• Condizioni Generali di Assicurazione	pag.	1
• Condizioni Aggiuntive	pag.	19
• Condizioni Speciali	pag.	23
E - Franchigia fissa ed assoluta	pag.	25
F - Bonus/Malus per Autovetture	pag.	25
G - Maggiorazione del premio per sinistrosità - Peius	pag.	33
H - Bonus/Malus Due Ruote per ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli	pag.	34
L - Bonus/Malus Grandi Ruote	pag.	40
• Fonti Normative	pag.	47

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI A MOTORE

(Ai sensi degli articoli 122 e seguenti del *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005- “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”*)

DEFINIZIONI

AREE AEROPORTUALI

Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui Responsabilità Civile è coperta con il contratto.

ATTESTAZIONE (ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO)

Il documento che la Compagnia di Assicurazioni e' tenuta a rilasciare al *Contraente* e nel quale sono indicate le caratteristiche del *Rischio* assicurato.

AUTOVEICOLI PER USO SPECIALE

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera *g*) del Codice della Strada.

COASSICURAZIONE

Ripartizione fra più assicuratori in quote determinate e dunque senza solidarietà tra gli stessi di un *Rischio* assunto tramite un unico assicuratore (compagnia delegataria).

CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)

Il *Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005*.

COMMITTENTE

Nel contratto di appalto chi incarica un appaltatore di eseguire un'opera.

CONSAP

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con Sede in Via Yser, 14 – 00198 Roma – www.consap.it).

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è premiente quello di pagare il *Premio*.

DENUNCIA

Avviso del verificarsi di un *Sinistro* comunicato dall'*Assicurato* all'Assicuratore.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FONDIARIA-SAI

La Compagnia di Assicurazioni che presta le garanzie stabilite nel contratto.

FRANCHIGIA

La parte del danno che rimane a carico dell'*Assicurato*, espressa in cifre.

LEASING

Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il veicolo contro il corrispettivo di un canone periodico.

LOCATARIO

L'utilizzatore di un veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano riportate sulla carta di circolazione.

MASSIMALE

Il limite massimo dell'esposizione dell'assicuratore nell'assicurazione di Responsabilità Civile.

MEZZI D'OPERA

Gli autoveicoli definiti come tali dall'articolo 54 lettera *n*) del Codice della Strada.

MORA

Periodo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei *Premi* o delle rate di *Premio* - successivi alla prima rata di *Premio* stabilita dal contratto - entro il quale l'assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il *Premio* scaduto.

E' previsto dall'articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile.

NORME TARIFFARIE

Le norme di *FONDIARIA-SAI* che indicano le modalita' di applicazione della *Tariffa*, nonche' gli sconti, gli aumenti ed i *Premi* applicabili in casi particolari.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Il periodo contrattuale (regolamentato dall'articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Periodi di osservazione della sinistrosita'*) rilevante ai fini dell'applicazione delle regole evolutive.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale *FONDIARIA-SAI* presta la garanzia assicurativa.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* all'Assicuratore, quale corrispettivo dell'obbligazione da questo assunta.

PROPRIETARIO DEL VEICOLO

Colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RESPONSABILITA' PARITARIA

Ricorre nei casi in cui la responsabilita' del *Sinistro* sia da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti.

RESPONSABILITA' PRINCIPALE

Nel caso in cui il *Sinistro* coinvolga due veicoli, ricorre quando la responsabilita' prevalente è attribuita ad uno dei conducenti, mentre, per i *Sinistri* con piu' di due veicoli coinvolti, ricorre nei casi in cui ad uno dei conducenti sia attribuito un grado di responsabilita' superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA

Il ripristino del veicolo, da parte di *FONDIARIA-SAI*, nello stato antecedente il *Sinistro* anche mediante, ove necessario, la sostituzione dei pezzi danneggiati con pezzi nuovi.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il *Sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

STATO DI NECESSITÀ

L'essere costretto a compiere un'azione dall'esigenza di preservare se', o altri, dal pericolo imminente di un grave danno alla persona.

TARIFFA

La *Tariffa* di *FONDIARIA-SAI* in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.

TERZI

Coloro che vengono definiti come tali dall'articolo 129 del *Codice*.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

FONDIARIA-SAI assicura, in conformità alle norme del *Codice*, i *Rischi* della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti nel contratto**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a *Terzi* dalla circolazione del veicolo descritto in *Polizza*.

L'assicurazione copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private **escluse le Aree aeroportuali**. Ai fini della presente estensione di garanzia **la sosta del veicolo non e' equiparata alla circolazione**;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in *Polizza* per i danni involontariamente cagionati a *Terzi* non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purchè conseguenti alla circolazione del veicolo;
6. **PER LE MACCHINE AGRICOLE:** la responsabilità per i danni causati dal traino di rimorchi agricoli;
7. **PER GLI AUTOVEICOLI CHE RISULTINO ADIBITI A SCUOLA GUIDA IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità dell'istruttore. Inoltre sono considerati *Terzi* l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
8. **PER AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO ED AUTOBUS:** la responsabilità del *Contraente*, del conducente e del *Proprietario del veicolo* per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sè dai *Terzi* trasportati, **esclusi denaro, titoli di credito, gioielli, raccolte e collezioni, oggetti di metallo prezioso, oggetti di antiquariato, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchi radio, ottici e simili, corredi professionali, documenti e biglietti di viaggio nonchè bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;**
9. **PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE IN BASE ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE:** la responsabilità del *Contraente* e del *Committente* per i danni involontariamente cagionati ai *Terzi* dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purchè non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo**

Io e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati Terzi;

10. **PER I RIMORCHI:** la responsabilità civile derivante all'Assicurato dai *Sinistri* provocati nel territorio della Germania, della Spagna, della Grecia e della Francia dal veicolo descritto in *Polizza* quando circoli agganciato a motrice di proprietà di terzi.
11. **PER GLI AUTOCARAVAN:** il sovrappeso del veicolo, purché il peso dello stesso non superi di più del 20% quanto riportato nella *Carta di Circolazione*; in ogni caso tale sovrappeso deve essere causato da attrezzature inerenti l'uso specifico del veicolo.

FONDIARIA-SAI inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i *Rischi* non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano state espressamente richiamate in *Polizza*.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 3, 7, 8, 9 e 10 i Massimali convenuti sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i *Rischi* della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del *Codice*, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Qualora in *Polizza* siano indicati un *rimorchio*, un *semirimorchio*, una *macchina operatrice trainata* o un *carrello trai-*

nato l'assicurazione si riferisce al "*Rischio* statico" ossia copre la responsabilità per i danni a *Terzi* derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI E RIVALSA
Salvo che non sia diversamente convenuto l'assicurazione non è operante:

- ❖ se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- ❖ nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- ❖ nel caso di veicolo con "targa prova", se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- ❖ nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, dal *Locatario*), da un suo dipendente o da un suo collaboratore occasionale purché in quest'ultimo caso il rapporto di collaborazione possa essere provato per iscritto;
- ❖ nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
- ❖ per i danni subiti dai *Terzi* trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;

- ❖ se il conducente al momento del *Sinistro* guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ❖ in caso di dolo del conducente.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'articolo 144 del *Codice*, *FONDIARIA-SAI* eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

FONDIARIA-SAI rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del *Sinistro*:

- ❖ il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, **purchè la patente venga successivamente rilasciata;**
- ❖ il conducente guida con patente scaduta, **purchè la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in *Polizza***, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del *Sinistro* stesso. **E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo.**

ARTICOLO 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonchè per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della

Carta Verde; a questo scopo *FONDIARIA-SAI* rilascia il certificato internazionale di assicurazione (*Carta Verde*). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli Stati le cui sigle internazionali, sulla *Carta Verde* stessa, siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla *Polizza*.

La *Carta Verde* è valida per lo stesso *Periodo di assicurazione* per il quale sono stati pagati il *Premio* o la rata di *Premio*. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, *FONDIARIA-SAI* risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del *Premio* o delle rate di *Premio* successive.

Qualora la *Polizza* in relazione alla quale è rilasciata la *Carta Verde* cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del *Periodo di assicurazione* e comunque prima della scadenza indicata sulla *Carta Verde*, il **Contraente è obbligato a restituire immediatamente quest'ultima a *FONDIARIA-SAI* la quale eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

Resta fermo quanto disposto al precedente articolo 2 - *Esclusioni e rivalsa*.

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il *Premio* o la prima rata di *Premio* devono essere pagati alla consegna della *Polizza*; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse da *FONDIARIA-SAI*, che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il *Premio*.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto, che sono autorizzati a rilasciare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se, alla scadenza annuale, il Contraente non paga il Premio si applica il disposto dell'articolo 5- Adeguamento del Premio. Se il Contraente non paga le rate di Premio intermedie successive alla prima, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ARTICOLO 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO

FONDIARIA-SAI, in occasione delle scadenze annuali del contratto con tacito rinnovo, **ha facoltà di modificare il Premio precedentemente convenuto**, mettendo a disposizione del Contraente le nuove condizioni di Premio, presso l'Agenzia od il Punto di Vendita ai quali il contratto è assegnato, almeno trenta giorni prima delle scadenze medesime.

Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.

Nel caso in cui il Contraente non intenda accettare il nuovo Premio potrà sia manifestare espressamente la propria volontà, sia evitare ogni sorta di comunicazione e limitarsi a non pagare il Premio. In entrambi i casi il contratto si risolve a partire dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza annuale.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO - COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Polizza con riferimento al veicolo ed al suo utilizzo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di Leasing, al Locatario), al Contraente, al conducente esclusivo ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla Polizza stessa, nonché ai dati contenuti nella Tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'Attestazione.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

In caso di mancata comunicazione, FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

ARTICOLO 7 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa;

periodi successivi: inizia *sessanta giorni* prima della decorrenza contrattuale e termina *sessanta giorni* prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ARTICOLO 8 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a FONDIARIA-SAI

l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO

L'alienante, **previa restituzione all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato**, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo *Famigliare convivente*: in questo caso **FONDIARIA-SAI** procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) CESSIONE DEL CONTRATTO

Se il contratto relativo al veicolo alienato viene ceduto all'acquirente, **il cedente è tenuto a darne immediata comunicazione a FONDIARIA-SAI, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dei nuovi documenti assicurativi. Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi successivi fino al momento di detta comunicazione.**

Sono ammesse ulteriori cessioni del contratto.

Il contratto ceduto si risolve alla sua naturale scadenza.

Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un

nuovo contratto: FONDIARIA-SAI pertanto non rilascerà l'Attestazione.

c) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se non si verifica quanto indicato alle precedenti lettere a) e b) il contratto si risolve e **FONDIARIA-SAI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione a FONDIARIA-SAI del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.**

Per i contratti con frazionamento del *Premio FONDIARIA-SAI* rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **FONDIARIA-SAI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. **FONDIARIA-SAI** procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi da tale data si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo.**

Il contratto si risolve, senza rimborso del *Premio*, anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita **a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di FONDIARIA-SAI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.** In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il

Contraente ha diritto al rimborso del *Premio* pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione).

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Qualora il *Contraente* intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è **tenuto a darne comunicazione a FONDIARIA-SAI restituendo (in caso di furto, rapina o appropriazione indebita se ancora in suo possesso) il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde all' Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.**

FONDIARIA-SAI rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal *Contraente*. La sospensione decorre dall'ora e dalla data indicate sulla predetta appendice.

Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione della garanzia il contratto si risolve: qualora entro dodici mesi dalla data di risoluzione si abbiano il trasferimento di proprietà, la consegna in conto vendita (seguita da documentato trasferimento di proprietà), la distruzione, la demolizione, l'esportazione definitiva, il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo, il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del *Premio* annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. *FONDIARIA-SAI* procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Al momento della sospensione, il *Periodo di assicurazione* in corso con *Premio* pagato deve avere una residua durata pari almeno a trenta giorni.

Qualora tale durata sia inferiore, il *Premio* non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere trenta giorni, con rinuncia però,

da parte di *FONDIARIA-SAI*, alle successive rate di *Premio* relative al periodo di sospensione utilizzato.

RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

All'atto della riattivazione del contratto, il *Premio* viene determinato da *FONDIARIA-SAI* sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sospeso. La riattivazione è possibile sia sullo stesso veicolo che su di un altro veicolo, purchè il *Proprietario* assicurato (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

In caso di riattivazione del contratto su di un altro veicolo occorre inoltre che il precedente veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, distrutto, esportato definitivamente oppure sia stato oggetto di furto, rapina o appropriazione indebita.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purchè siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione inferiore a tre mesi

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi le scadenze di rata e di annualità del contratto sospeso non vengono modificate ed il *Premio* pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione rimane acquisito a *FONDIARIA-SAI*; quest'ultima rimborsa invece l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* non subisce interruzioni.

Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore a tre mesi

Qualora la sospensione abbia avuto una

durata pari o superiore a tre mesi sia le scadenze delle eventuali rate intermedie che la scadenza annuale del contratto vengono prorogate per un periodo uguale a quello della sospensione.

Sul *Premio* relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto si imputa, a favore del *Contraente*, il *Premio* pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.

Il *Periodo di osservazione* rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia. *FONDIARIA-SAI* tuttavia tiene conto, ai fini dell'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Speciali, dei *Sinistri* eventualmente liquidati durante la sospensione.

ESCLUSIONI

Non è consentita la sospensione nei seguenti casi:

- ❖ per i contratti di durata inferiore all'anno;
- ❖ per i contratti ceduti all'acquirente del veicolo venduto;
- ❖ per i contratti amministrati con "libro matricola";
- ❖ per i contratti per l'assicurazione temporanea di veicoli a motore usati circolanti ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione.

Per i ciclomotori, quadricicli e moto-veicoli la sospensione e' consentita solo in caso di alienazione, furto, rapina, appropriazione indebita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva del veicolo in questione comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 10 - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 149 E 150 DEL CODICE - DENUNCIA DEI SINISTRI

Qualora trovi applicazione la procedura

di risarcimento diretto ai sensi degli articoli 149 e 150 del *Codice* la richiesta di risarcimento e' presentata con lettera raccomandata -con avviso di ricevimento o con consegna a mano- telegramma o fax.

E' esclusa la presentazione in via telematica.

In ogni caso **deve essere presentata *Denuncia del Sinistro*** redatta sul modulo, fornito da *FONDIARIA-SAI*, *Costatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro*, conforme a quello previsto dal Regolamento ISVAP n° 13 del 6/2/2008.

La predetta *Denuncia* deve essere presentata entro cinque giorni da quello in cui il *Sinistro* si è verificato o l'*Assicurato* ne è venuto a conoscenza.

La *Denuncia* deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla *Polizza* ed al *Sinistro* e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro* stesso.

ARTICOLO 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE

FONDIARIA-SAI assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'*Assicurato*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'*Assicurato* in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

***FONDIARIA-SAI* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende nè delle spese di giustizia penali.**

L'*Assicurato* è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le leggi vigenti lo prevedano o qualora

FONDIARIA-SAI lo richieda espressamente.

ARTICOLO 12 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, purché di durata non inferiore all'anno, può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Qualora venga stipulato senza tacito rinnovo, si risolve alla sua naturale scadenza: in questo caso non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile. Qualora venga stipulato con tacito rinnovo, sia **FONDIARIA-SAI** che il *Contraente* possono dare disdetta, con lettera raccomandata o tramite fax, almeno quindici giorni prima della scadenza annuale; in questo caso il contratto cessa alla scadenza stessa e non trova perciò applicazione il *periodo di Mora* di cui all'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile.

In mancanza di disdetta il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato alle stesse condizioni in corso per una durata pari ad un anno, e così successivamente, **salvo quanto previsto, relativamente al Premio, dall'articolo 5 - Adeguamento del Premio.**

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di un altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno.

La disdetta eventualmente data per il contratto sostituito è valida, salva diversa dichiarazione di volontà del *Contraente*, anche per il contratto sostituito.

ARTICOLO 13 - CONTRATTI DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO

Per i contratti di durata inferiore all'anno sono esclusi il tacito rinnovo e la sospensione.

E' altresì esclusa qualsivoglia variazione, salvo in caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.

ARTICOLO 14 - FURTO, RAPINA O APPROPRIAZIONE INDEBITA DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **FONDIARIA-SAI**, restituendo, se ancora in suo possesso, il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde* all' *Agenzia* o al *Punto di Vendita* ai quali è assegnato il contratto.

Il Contraente deve inoltre consegnare a FONDIARIA-SAI copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

Il *Contraente*, fatta salva la possibilità di sospendere le garanzie ai sensi dell'articolo 9 – *Sospensione in corso di contratto*, può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* rubato o ad un suo *Famigliare convivente*.

FONDIARIA-SAI procede all'eventuale conguaglio del *Premio* dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale *Condizione Speciale* in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all' *Autorità* di *Pubblica Sicurezza* e **FONDIARIA-SAI** rimborsa al *Contraente* la parte di *Premio* corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del *Premio* an-

nuo per ogni giorno di garanzia residua. Per i contratti di durata inferiore ad un anno **FONDIARIA-SAI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

FONDIARIA-SAI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi da tale data si verificano il furto, la rapina o l'appropriazione indebita del veicolo.**

ARTICOLO 15 - DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di *Rischio* a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il *Contraente* è tenuto a darne comunicazione a **FONDIARIA-SAI**, restituendo il *certificato di assicurazione*, il *contrassegno* e la *Carta Verde* all'Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto.

Il *Contraente* deve inoltre consegnare a **FONDIARIA-SAI**:

- ❖ in caso di distruzione od esportazione definitiva del veicolo, la *documentazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione* (nel caso dei ciclomotori del *certificato di circolazione*);
- ❖ in caso di demolizione, copia del *certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore.*

Il *Contraente* può scegliere una delle seguenti soluzioni:

a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO - CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il contratto viene reso valido per un altro veicolo appartenente al *Proprietario del veicolo* distrutto, demolito od esportato o ad un suo *Famigliare convivente*.

FONDIARIA-SAI procede all'eventuale conguaglio del Premio dell'annualità in corso sulla base della *Tariffa* e delle *Norme Tariffarie* in vigore sul contratto sostituito.

La formula tariffaria e l'eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituito purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato.

b) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve e **FONDIARIA-SAI** rimborsa al *Contraente* la parte di Premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua **dal momento della consegna dei predetti documenti.**

Qualora certificato/contrassegno/Carta Verde siano andati distrutti con il veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di garanzia residua dalla data di restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione).

Per i contratti di durata inferiore ad un anno **FONDIARIA-SAI non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.**

Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si abbia la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo, il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione.

FONDIARIA-SAI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi senza che il *Contraente* abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il *Premio* corrisposto e non usufruito viene rimborsato **se entro dodici mesi da tale data si verificano la distruzione, la demolizione o l'esportazione definitiva del veicolo.**

ARTICOLO 16 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DEL RISCHIO

FONDIARIA-SAI rilascia al *Contraente*, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, un'*Attestazione* contenente:

- la denominazione dell'Impresa di assicurazione;
- il nome del *Contraente* se persona fisica, o la denominazione della ditta oppure la denominazione sociale se persona giuridica;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'*Attestazione* viene rilasciata;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- il numero e gli importi delle *Franchigie* formalmente richieste all'*Assicurato* e da questi non corrisposte;

- la firma dell'Assicuratore.

Nel caso di stipula di *Polizza* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del *Codice*, l'*Attestazione* contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle *Attestazioni* successive alla prima.

Qualora il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole *Bonus/Malus* che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del *Premio* applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di *Sinistri* nel corso del *Periodo di osservazione* vengono indicati:

- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU);
- i *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di *responsabilità*'.

Qualora sia stata richiamata la Condizione Speciale G - *Maggiorazione del Premio per sinistrosità/Peius* viene indicato:

- il numero dei *Sinistri* pagati con *Responsabilità principale* o con *Responsabilità paritaria* nel *Periodo di osservazione* considerato con la relativa percentuale di *responsabilità*';
- il richiamo al *Peius* qualora tale maggiorazione sia dovuta;
- la classe di merito di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU).

E' legittimato al ritiro dell' *Attestazione* oltre al *Contraente* anche il *Proprietario* (o il *Locatario* nel caso dei contratti di *Leasing* o l'acquirente con patto di riservato dominio o l'usufruttuario) del veicolo, se persona diversa dal *Contraente*.

L'*Attestazione* viene rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprieta' del veicolo *FONDIARIA-SAI* rilascia al *Contraente* l'*Attestazione* relativa all'annualita' in corso qualora il *Periodo di osservazione* risulti concluso.

Nel caso di veicoli assicurati con polizze amministrate con "libro matricola", *FONDIARIA-SAI* non rilascia l'*Attestazione* per i veicoli rimasti in garanzia per una durata inferiore ad un anno. Per tali veicoli l'*Attestazione* viene rilasciata al termine della successiva annualità assicurativa della *Polizza*.

Nel caso di contratto stipulato in *Coassicurazione* con ripartizione del *Rischio* tra più Imprese, l'*Attestazione* viene rilasciata dalla delegataria.

***FONDIARIA-SAI* non rilascia l'*Attestazione* nel caso di:**

- ❖ **sospensione della garanzia nel corso del contratto;**
- ❖ **contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;**
- ❖ **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, fatto salvo quanto sopra previsto per i casi di furto, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento della proprieta' del veicolo;**

- ❖ **cessione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo assicurato.**

Validita' dell'Attestazione

Il periodo di validita' dell'*Attestazione* e' pari a dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa e' stata rilasciata. La validita' dell'*Attestazione* e' posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto.

In caso di *Polizza* sospesa la validita' dell'ultima *Attestazione* conseguita e' posticipata fino ad un massimo di cinque anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce a condizione **che il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di sospensione di tale contratto.

Qualora il veicolo indicato nell'*Attestazione* sia stato oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprieta' la validita' dell'*Attestazione* stessa e' pari ad un massimo di cinque anni dalla data di scadenza del contratto per il quale quest'ultima e' stata rilasciata.

In ogni caso qualora siano decorsi piu' di cinque anni l'*Attestazione* non e' piu' valida.

ARTICOLO 17 - SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione o del contrassegno, *FONDIARIA-SAI* vi provvede **previa restituzione di quelli**

da sostituire e previo l'eventuale conguaglio del Premio.

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare per causa giustificata, *FONDIARIA-SAI* rilascia un duplicato **su richiesta ed a spese dell'Assicurato.**

Se la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione, distruzione od a smarrimento **l'Assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.**

ARTICOLO 18 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al *Premio*, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente* anche se il pagamento ne sia stato anticipato da *FONDIARIA-SAI*.

ARTICOLO 19 - COMPETENZA TERRITORIALE

Per le controversie nascenti dal presente contratto e riguardanti un consumatore così come definito dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 6/9/2005 n°206 (*Codice del Consumo*), e' competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ove il medesimo ha la residenza o il domicilio.

Negli altri casi e' competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quella dove ha sede l'Agenzia o il Punto di Vendita ai quali e' assegnato il contratto.

ARTICOLO 20 – RISARCIMENTO DEI DANNI IN FORMA SPECIFICA

Qualora il *Contraente Assicurato* abbia dichiarato in *Polizza* di volersi avvalere del *Risarcimento del danno in forma specifica* per i *Sinistri* che rientrino nell'applicazione della procedura di Indennizzo Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del *Codice*, il *Premio RC Auto* sarà ridotto nella misura prevista dalla *Tariffa*

o dalle *Norme Tariffarie* ed indicata in *Polizza*.

Tale modalità di risarcimento dei danni troverà applicazione solo nei casi in cui il *Contraente Assicurato* - a giudizio di *FONDIARIA-SAI* - non sia neppure parzialmente responsabile in ordine alla causazione del danno; **inoltre la predetta modalità di risarcimento dei danni, in caso di sostituzione della Polizza per qualsivoglia causa, troverà applicazione sulla Polizza sostituita solamente nei casi ed alle condizioni previste dalle Norme Tariffarie.**

L'indennizzo corrisposto da *FONDIARIA-SAI* non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del *Sinistro*.

ARTICOLO 21 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

VINCOLI

CLAUSOLE

I) PER I VEICOLI LOCATI IN LEASING

CLAUSOLA N. 1 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di Leasing)

La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto FONDIARIA-SAI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 2 (pagamento del Premio di assicurazione per un periodo

di copertura inferiore a quello del contratto di Leasing)

La Polizza e' vincolata, sino alla data di scadenza del vincolo indicata in essa, a favore dell'Ente vincolatario che e' intestatario del veicolo concesso in Leasing al Contraente; pertanto FONDIARIA-SAI si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonchè l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo.

FONDIARIA-SAI potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al Contraente e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.

In caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato l'indennizzo verrà corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di *Proprietario* di detto veicolo e pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in Polizza il Contraente potrà avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

II) PER I VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL' ENTE FINANZIATORE

CLAUSOLA N. 3 (pagamento anticipato, in unica soluzione, dell'intero Premio di assicurazione per una copertura di durata pari a quella del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *FONDIARIA-SAI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.**

Si precisa che il *Premio* è stato corrisposto in un'unica soluzione sino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza*, salvo conguaglio da effettuarsi alla scadenza del contratto in conseguenza dell'applicazione delle regole evolutive di cui alle Condizioni Speciali della garanzia di Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione non è suscettibile di tacito rinnovo.

CLAUSOLA N. 4 (pagamento del Pre-

mio di assicurazione per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale)

La *Polizza* è vincolata sino alla data di scadenza del vincolo a favore dell'Ente vincolatario in essa indicata e pertanto *FONDIARIA-SAI* si obbliga per la durata della *Polizza* stessa:

- a) **a non consentire alcuna riduzione o sospensione delle garanzie prestate se non con il consenso scritto dell'Ente vincolatario;**
- b) a comunicare all'Ente vincolatario ogni *Sinistro* in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in *Polizza* entro 15 giorni dalla ricezione della relativa *Denuncia*;
- c) a comunicare all'Ente vincolatario con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del *Premio* di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) **a non pagare, in caso di *Sinistro* che cagioni danni al veicolo assicurato, l'indennizzo senza il consenso scritto dell'Ente vincolatario e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest'ultimo l'indennità liquidata, contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente vincolatario è fin d'ora autorizzato dal *Contraente*.**

***FONDIARIA-SAI* potrà dare regolare disdetta del contratto, da inoltrarsi al *Contraente* e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata o tramite fax.**

Fino alla data di scadenza del vincolo indicata in *Polizza* il *Contraente* può avvalersi della facoltà di disdire o sospendere il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione, solo con il consenso scritto dell'Ente vincolatario.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA
DI *RISCHI* NON COMPRESI
NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE**

Le seguenti Condizioni Aggiuntive sono valide soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

D) Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente Proprietario/Locatario o della Società Proprietaria/Locataria

Preso atto che il veicolo indicato in *Polizza* è dato in uso dall'Ente *Proprietario/Locatario* o dalla Società *Proprietaria/Locataria* (*Leasing*) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, *FONDIARIA-SAI*, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente *Proprietario/Locatario* o della sola Società *Proprietaria/Locataria*:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione (nel caso dei ciclomotori del certificato di circolazione);
- se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente *Proprietario/Locatario*, o la Società *Proprietaria/Locataria*, fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

K) Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

N) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati

FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

***FONDIARIA-SAI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.**

T) Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i Sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope

FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell'articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione - *Esclusioni e rivalsa*, rinuncia al diritto di rivalsa:

- ❖ nel caso di *Sinistri* causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ❖ nei confronti dell'*Assicurato* in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati sul veicolo indicato in *Polizza*, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. ***FONDIARIA-SAI* si riserva il diritto di rivalsa verso il conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà;**
- ❖ nei confronti del *Proprietario* del veicolo indicato in *Polizza* nel caso in cui

quest'ultimo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreche' il Proprietario stesso non fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.**

X) Conducente esclusivo

Il *Contraente* dichiara che il veicolo viene guidato unicamente dalla persona indicata in *Polizza* come *conducente esclusivo*. **Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona diversa dal conducente esclusivo FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verra' esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva X con il massimo di € 2.500.**

FONDIARIA-SAI non eserciterà tuttavia il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a *Stato di necessità*;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

Y) Conducente esperto

Il *Contraente* dichiara che il veicolo viene guidato unicamente da persone di età pari o superiore a 26 anni che abbiano conseguito la patente, valida per la guida del veicolo indicato in *Polizza*, da almeno due anni. **Qualora al momento del Sinistro alla guida del veicolo si trovi una persona priva dei requisiti sopra indicati FONDIARIA-SAI eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate. Tale rivalsa verra' esercitata in proporzione del minor Premio pagato per effetto della presenza in Polizza della Condizione Aggiuntiva Y con il massimo di € 2.500. FONDIARIA-SAI non eserciterà tuttavia**

il diritto di rivalsa nei seguenti casi purché adeguatamente documentati:

- guida da parte di una persona incaricata di effettuare delle riparazioni;
- utilizzo del veicolo dovuto a *Stato di necessità*;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

U) Sospensione in corso di contratto per motoveicoli, quadricicli trasporto cose e quadricicli trasporto persone FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Sospensione in corso di contratto* consente –al massimo due volte per annualità assicurativa- la sospensione incondizionata delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli, i quadricicli trasporto cose ed i quadricicli trasporto persone.

W) Riattivazione dopo un periodo di sospensione pari o superiore ad un mese FONDIARIA-SAI, a parziale deroga dell'articolo 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione – *Sospensione in corso di contratto* consente la proroga delle scadenze, sia delle eventuali rate intermedie che della scadenza annuale, di un periodo uguale a quello della sospensione **purché la sospensione stessa abbia avuto durata pari o superiore ad un mese.**

V) Bonus protetto

Fermo restando quanto pattuito nell'ambito della Condizione Speciale richiamata in *Polizza*, ai fini dell'evoluzione della classe di merito di Compagnia, FONDIARIA-SAI non terrà conto del primo *Sinistro* con *Responsabilità principale* che farebbe scattare il malus per il quale la Società ha effettuato un pagamento. In presenza di soli *Sinistri* con *Responsabilità paritaria* FONDIARIA-SAI non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbero il primo scatto di malus. **La classe di merito CU verra' invece regolarmente evoluta.**

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni Speciali che seguono sono valide soltanto per le categorie di veicoli indicate dalle Tariffe e dalle Norme Tariffarie e, in ogni caso, operano solo se espressamente richiamate in Polizza.

E) FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

La presente assicurazione è stipulata con *Franchigia* fissa ed assoluta per ogni *Sinistro* nell'ammontare precisato in *Polizza*.

Il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti in solido a rimborsare a *FONDIARIA-SAI* l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del *Codice FONDIARIA-SAI* conserva il diritto di gestire il *Sinistro* anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

F) BONUS/MALUS PER AUTOVETTURE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in ventiquattro classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

<i>Classi di merito</i>	<i>Coefficienti di determinazione del Premio</i>
S6	0,37
S5	0,39
S4	0,41
S3	0,43
S2	0,45
S1	0,47
1	0,49
2	0,52
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70

8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,45
16	1,81
17	2,20
18	2,70

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. AUTOVETTURE ASSICURATE PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un'autovettura assicurata per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 14.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione* in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) -persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per la nuova autovettura di sua proprietà o a lui locata:

- della classe di merito indicata dalla Tabella 2A se l'autovettura era assicurata con *Polizza FONDIARIA-SAI*

DIVISIONE SAI -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1^a Global-nella formula *Bonus/Malus*

(*Condizione Speciale F*) qualora l'*Attestazione* indichi la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione SAI 1;

TABELLA 2A - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE ex DIVISIONE SAI

Numero di anni di permanenza in classe di merito 1 <i>FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI</i>	Classe di merito di assegnazione
5 e più	S5
4	S4
3	S3
2	S2
1	S1

- della classe di merito indicata dalla Tabella 2B se l'autovettura era assicurata con *Polizza FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA* -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1^a Global-nella formula *Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA)* qualora l'*Attestazione* indichi la classe di assegnazione da B1 a B5;

TABELLA 2B - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER POLIZZE ex DIVISIONE FONDIARIA

Classe di assegnazione indicata sull'attestato <i>FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA</i>	Classe di merito di assegnazione
B5	S6
B4	S5
B3	S4
B2	S3
B1	S2

- della classe di merito risultante dall'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata presso *FONDIARIA-SAI* con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1^a Global o diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1^a Global purché non rientranti nei casi precedentemente riportati;
- della classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* se l'autovettura era assicurata presso un'altra Compagnia.

sione del contratto precedente. In difetto il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN'ALTRA AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un'autovettura, che venga sostituita da un'altra autovet-

Il Contraente è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione dell'autovettura e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di ces-

tura di nuova proprietà, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale - a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un'altra autovettura di nuova proprietà - si procede come di seguito indicato purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

Autovettura già assicurata presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1^a Global

Qualora la precedente autovettura fosse già assicurata presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione Nuova 1^a Global il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata per l'autovettura precedente purché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- ❖ copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- ❖ copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- ❖ copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

Autovettura già assicurata presso FONDIARIA-SAI con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1^a Global

In presenza di un'autovettura assicurata in precedenza con Polizza FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da

quelle previste dal prodotto Nuova 1^a Global-nella formula *Bonus/Malus* (Condizione Speciale F) qualora l'Attestazione indichi la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione SAI 1 il contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

In presenza di un'autovettura assicurata in precedenza con Polizza FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA -con Condizioni Generali di Assicurazione diverse da quelle previste dal prodotto Nuova 1^a Global-nella formula *Bonus/Malus* (Condizioni Particolari P, PF e PFA) qualora l'Attestazione indichi la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto è assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

Negli altri casi il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull'Attestazione.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- ❖ copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- ❖ copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- ❖ copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

Autovettura già assicurata presso altra Compagnia

Qualora l'autovettura sia stata acquistata in sostituzione di un'altra autovettura già assicurata presso un'altra Compa-

gnia il contratto verra' assegnato alla classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* rilasciata per la precedente autovettura, e semprechè il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente e' tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- ❖ l'*Attestazione* del veicolo precedente;
- ❖ copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorita';
- ❖ copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprieta' del veicolo;
- ❖ copia del precedente contratto assicurativo;
- ❖ copia della carta di circolazione dell'autovettura da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprieta'.

3. AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza in una formula diversa da quella *Bonus/Malus*, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 13.

Il Contraente gia' assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a FONDIARIA-SAI la precedente Attestazione.

In assenza dell'*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo

di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

4. AUTOVETTURE GIA' ASSICURATE NELLA FORMULA BONUS/MALUS

4.1. CON POLIZZA FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI CON CLASSE DI PROVENIENZA 1 E DI ASSEGNAZIONE SAI 1 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1^A GLOBAL

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza con *Polizza FONDIARIA-SAI DIVISIONE SAI* nella formula *Bonus/Malus (Condizione Speciale F)* e l'ultima *Attestazione* indica la classe di provenienza 1 e la classe di assegnazione SAI 1 il contratto stesso e' assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2A.

4.2. CON POLIZZA FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA CON CLASSE DI ASSEGNAZIONE DA B1 A B5 E CON CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE DIVERSE DA QUELLE NUOVA 1^A GLOBAL

Se il contratto si riferisce ad un'autovettura assicurata in precedenza con *Polizza FONDIARIA-SAI DIVISIONE FONDIARIA* nella formula *Bonus/Malus (Condizioni Particolari P, PF e PFA)* e l'ultima *Attestazione* indica la classe di assegnazione da B1 a B5 il contratto stesso e' assegnato alla classe di merito indicata dalla Tabella 2B.

4.3. CON ALTRE POLIZZE FONDIARIA-SAI

Il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione indicata sull'*Attestazione* rilasciata dalla stessa *FONDIARIA-SAI*.

4.4. PRESSO ALTRA IMPRESA

Il contratto è assegnato alla classe di

merito di assegnazione CU risultante dall'*Attestazione* rilasciata dal precedente assicuratore.

4.5. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'*Attestazione* il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto è assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata sull'*Attestazione* (eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B), se quest'ultima è stata rilasciata da *FONDIARIA-SAI*;
- ❖ alla classe di assegnazione CU indicata sull'*Attestazione*, se quest'ultima è stata rilasciata da una diversa Impresa.

5. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui l'autovettura fosse già assicurata con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

5.1. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS CON POLIZZA FONDIARIA-SAI

Il nuovo contratto e' assegnato alla stessa classe di merito di assegnazione

(eventualmente convertita sulla base dei criteri indicati dalle Tabelle 2A e 2B) di quello precedente.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il ***Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi piu' di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

5.2. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA NELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS/MALUS PRESSO ALTRA IMPRESA

Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo.

La nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito di assegnazione CU indicata nel predetto contratto. **In mancanza di quest'ultimo, la nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito 18.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il *Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Qualora il precedente contratto temporaneo non riporti l'indicazione della clas-

se CU la nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito 14.

5.3. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA IN UNA FORMULA TARIFFARIA DIVERSA DAL BONUS/MALUS

Il *Contraente* deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo qualora fosse gia' assicurato con *Polizza* di altra Impresa. In mancanza di quest'ultimo, la nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito 18.

Se il precedente contratto temporaneo è stato stipulato in una formula diversa dal *Bonus/Malus* la nuova *Polizza* e' assegnata alla classe di merito 13.

Se il precedente contratto è cessato da più di dodici mesi, si applica la classe di merito 13 **qualora il *Contraente* dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile** che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In assenza di tale dichiarazione, la *Polizza* viene assegnata alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni.

6. AUTOVETTURA GIA' ASSICURATA PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per una durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il *Contraente* deve provare di aver fatto richiesta dell'*Attestazione* all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'*Attestazione* ove fosse stata rilasciata; se il precedente con-**

tratto si è risolto prima della scadenza annuale, il *Contraente* deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata. Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione. **In mancanza della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

7. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *FONDIARIA-SAI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

8. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un'autovettura gia' assicurata all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il *Contraente* non consegni una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione puo' essere utilizzata, anche per una nuova autovettura, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

9. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 3, a seconda che *FONDIARIA-SAI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di*

osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale,

con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti -riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia di Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di assegnazione in base a:					
– numero di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati					
e					
– numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> "cumulata" per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%					
Classe di merito di provenienza	0	1	2	3	4 o più
S6	S6	S4	S1	3	6
S5	S6	S3	1	4	7
S4	S5	S2	2	5	8
S3	S4	S1	3	6	9
S2	S3	1	4	7	10
S1	S2	2	5	8	11
1	S1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

10. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI
E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 offrendo a **CONSAP** (per i *Sinistri*

liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a **FONDIARIA-SAI** (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro sei mesi dalla scadenza contrattuale**.

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

12. SOSTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un'altra autovettura - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, semprechè il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un'autovettura consegnata in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con FONDIARIA-SAI.**

13. VEICOLO GIÀ ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN'ALTRA

AUTOVETTURA CHE SIA STATA OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegna un'*Attestazione* in corso di validità conseguita per un'altra autovettura - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione può essere compiuta un'unica volta.

14. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, **il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a FONDIARIA-SAI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice FONDIARIA-SAI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso a FONDIARIA-SAI.**

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, *FONDIARIA-SAI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *FONDIARIA-SAI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*.

Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *FONDIARIA-SAI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

G) MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITA' - PEIUS

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula con maggiorazione del *Premio* per sinistrosità - *PEIUS*, che prevede - solo per l'annualità immediatamente successiva - una maggiorazione del *Premio* in presenza di *Sinistri* nel *Periodo di osservazione*.

2. APPLICAZIONE DEL PEIUS

Se nel *Periodo di osservazione* vengono pagati:

- due *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 15%;
- tre o più *Sinistri*, il *Premio* dovuto per l'annualità immediatamente successiva viene aumentato del 25%.

Ai fini di tali aggravii vengono considerati *Sinistri* quelli con *Responsabilita' principale* e quelli con *Responsabilita' paritaria* con riferimento al numero di volte in cui la percentuale di responsabilita' cumulata nell'ultimo quinquennio di osservazione sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso *Sinistro* - non determinano l'applicazione del *peius*.

3. VEICOLI GIA' ASSICURATI IN PRECEDENZA

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza, presso la stessa *FONDIARIA-SAI* o presso altra *Impresa*, al contratto stesso si applica la maggiorazione di cui sopra qualora dall'*Attestazione* in corso di validità essa risulti dovuta.

4. ATTESTAZIONE MANCANTE

In mancanza di consegna dell'*Attestazione*, il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%. Detta maggiorazione è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata entro tre mesi dalla stipulazione del contratto. L'eventuale rimborso della maggiorazione viene effettuato da *FONDIARIA-SAI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

5. ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

Qualora l'*Attestazione* si riferisca ad un contratto scaduto da più di dodici mesi, ma da meno di cinque anni, il nuovo contratto viene stipulato sulla base delle indicazioni in essa risultanti a condizione che il ***Contraente* dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto o, se il precedente contratto è sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*. **In mancanza di tale dichiarazione, o qualora il contratto sia scaduto da più di cinque anni, la nuova *Polizza* è stipulata con la maggiorazione del 25%.**

6. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*"), si applica la maggiorazione di cui sopra se quest'ultimo contratto ne era gravato.

Qualora il veicolo fosse già assicurato presso altra *Impresa* il *Contraente* deve consegnare copia del preceden-

te contratto temporaneo nonche' l'eventuale **Attestazione** sulla base della quale quest'ultimo era stato stipulato; in assenza, al contratto viene applicata la **maggiorazione del 25%**.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente, sia di provenienza **FONDIARIA-SAI** che di altra Impresa, sia scaduto da piu' di cinque anni. La maggiorazione del 25% viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

7. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- a) dopo la prima immatricolazione;
- b) dopo una voltura;

il **Contraente** è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In difetto, il contratto è stipulato con la maggiorazione del 25%.

8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore ad un anno presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il **Contraente** deve provare di avere fatto richiesta dell'**Attestazione** all'Impresa od al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e

per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'**Attestazione** ove fosse stata rilasciata.

Il contratto viene stipulato con la maggiorazione di cui sopra, se quest'ultima risulta dovuta in base alla predetta dichiarazione del *Contraente*.

In mancanza di tale dichiarazione il contratto viene stipulato con la maggiorazione del 25%.

9. VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO

All'**Attestazione** è equiparata a tutti gli effetti la dichiarazione rilasciata, per lo stesso veicolo, dal precedente assicuratore estero.

10. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* conseguenti all'applicazione del *Peius* offrendo a **CON-SAP** (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di **Risarcimento Diretto**) o a **FONDIARIA - SAI** (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto. Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro sei mesi dalla scadenza contrattuale**.

11. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso, purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

H) BONUS/MALUS DUE RUOTE PER CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI E MOTOVEICOLI

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata

nella formula *Bonus/Malus Due Ruote* - che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

Classi di merito	Coefficienti di determinazione del Premio
1	0,50
2	0,53
3	0,56
4	0,59
5	0,62
6	0,66
7	0,70
8	0,74
9	0,78
10	0,82
11	0,88
12	0,94
13	1,00
14	1,15
15	1,30
16	1,50
17	1,75
18	2,00

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI E MOTOVEICOLI ASSICURATI PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO L'ACQUISTO

Sono assegnati alla classe di merito 14 i contratti che si riferiscono a:

- ciclomotori/quadricicli leggeri assicurati per la prima volta dopo l'acquisto o un passaggio di proprietà;

- motoveicoli assicurati per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia, di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata da *FONDIARIA-SAI* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote*;
- della classe di merito CU risultante dall'*Attestazione* rilasciata da un'altra Compagnia o da *FONDIARIA-SAI* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Due Ruote*.

Il *Contraente* è tenuto, alternativamente, a:

- consegnare, per i ciclomotori/quadricicli leggeri, copia del certificato di circolazione e dell'eventuale appendice di cessione del contratto precedente;
- consegnare, per i motoveicoli, copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente.

In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 18.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO CICLOMOTORE/QUADRICICLO LEGGERO/MOTOVEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DI-

ISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo che venga sostituito da un'altro veicolo di nuova proprietà della medesima tipologia, o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale – a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia- si procede come di seguito indicato purché l'Attestazione sia scaduta da meno di cinque anni:

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo già assicurato presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote

Qualora il precedente ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo fosse già assicurato presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria Bonus/Malus Due Ruote il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'Attestazione rilasciata per il veicolo precedente sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;

- copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli.

Ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo già assicurato presso altra Compagnia o presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Due Ruote

Qualora il ciclomotore/quadriciclo leggero/motoveicolo sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con Polizza FONDIARIA-SAI in una formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Due Ruote il contratto verrà assegnato alla classe di merito CU risultante dall'Attestazione del veicolo precedente, sempreché il Proprietario del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di Leasing, il Locatario) sia lo stesso o un suo Familiare convivente.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'Attestazione del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia del certificato di circolazione per i ciclomotori/quadricicli leggeri;
- copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà per i motoveicoli.

3. VEICOLO GIÀ ASSICURATO CON FONDIARIA-SAI NELLA FORMULA BONUS/MALUS DUE RUOTE

Se il veicolo era precedentemente assi-

curato con *Polizza FONDIARIA-SAI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote* la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'*Attestazione*.

4. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON FONDIARIA-SAI IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS DUE RUOTE O PRESSO ALTRA IMPRESA

Per i ciclomotori/quadricicli leggeri/motoveicoli già assicurati presso:

- *FONDIARIA-SAI* in una formula diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* oppure
- altra Impresa

il contratto è assegnato alla classe di merito di assegnazione CU risultante dall'ultima *Attestazione* conseguita. **Il Contraente già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a FONDIARIA-SAI la precedente Attestazione.**

5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 18 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'*Attestazione* che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purchè ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del *Contraente* viene rimborsata da *FONDIARIA-SAI* entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 14, **a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione

ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'*Attestazione*.

7. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

7.1. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON POLIZZA FONDIARIA-SAI

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con *FONDIARIA-SAI*, il nuovo contratto è assegnato alla classe 14 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote*.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purchè la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora **il Contraente dichiarerà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o qualora siano trascorsi più di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

7.2. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 14. **Il Con-**

traente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza e' assegnata alla classe di merito 18. Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza. **In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 18.**

8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un' Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 18.**

9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 18.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 18 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da

piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiarati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della Polizza.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'*Attestazione* se il veicolo era già assicurato con *Polizza FONDIARIA-SAI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Due Ruote*;
- alla classe di assegnazione CU se il veicolo era già assicurato con *Polizza FONDIARIA-SAI* con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Due Ruote* o con una diversa Impresa.

10. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 3, a seconda che *FONDIARIA-SAI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilita' principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilita' paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosita' pregressa, qualora la percentuale di responsabilita' "cumulata" sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro* – non determinano l'applicazione del malus.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 3.

TABELLA 3 - REGOLE EVOLUTIVE

Classe di merito di provenienza	Classe di merito di assegnazione in base a:				
	– numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e – numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria</i> “cumulata” per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%				
	0	1	2	3	4 o più
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

11. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 3 offrendo a **CONSAP (per i Sinistri liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a FONDARIA - SAI (per gli altri Sinistri)** il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro sei mesi dalla scadenza contrattuale**.

12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non interrompe il *Periodo di osservazione* in corso - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purchè il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto con mantenimento - per un altro ciclomotore, quadriciclo leggero o motoveicolo - della classe di merito in corso solo nel caso di trasferimento della proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, semprechè il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

L'*Attestazione* relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita può essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purchè sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non è stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 **se il precedente contratto è**

stato stipulato presso altra Impresa ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con FONDIARIA-SAI.**

14. VEICOLO GIA' ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegni un'Attestazione in corso di validita' conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprieta' - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione puo' essere compiuta un'unica volta.

15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il **Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a FONDIARIA-SAI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della *Franchigia*.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice FONDIARIA-SAI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della *Franchigia*.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, purchè sia stato effettuato il dovuto rimborso a **FONDIARIA-SAI.**

Qualora quest' ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto,

FONDIARIA-SAI assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *FONDIARIA-SAI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *FONDIARIA-SAI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

L) BONUS/MALUS GRANDI RUOTE

1. PREMESSA

La presente assicurazione è stipulata nella formula *Bonus/Malus Grandi Ruote* -che prevede riduzioni o maggiorazioni di *Premio*, rispettivamente, in assenza od in presenza di *Sinistri* nei *Periodi di osservazione*- che si articola in nove classi di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di *Premio* decrescenti o crescenti, determinati secondo la tabella 1:

TABELLA 1 - CLASSI DI MERITO

<i>Classi di merito</i>	<i>Coefficienti di determinazione del Premio</i>
1	0,84
2	0,88
3	0,92
4	0,96
5	1
6	1,05
7	1,11
8	1,19
9	1,28

La presente Condizione Speciale si applica esclusivamente a:

Autocarri, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, *Mezzi d'opera*, Autobus, Filoveicoli, Autosnodati, Macchine Operatrici, Macchine Agricole ed *Autoveicoli per uso speciale*.

I suddetti veicoli sono suddivisi nei seguenti gruppi:

TABELLA 2 - GRUPPI DI VEICOLI

Veicolo	Gruppi
Autobus, Filoveicoli, Autosnodati	A
<i>Autoveicoli per uso speciale ed</i> Autocarri di oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima, Trattori Stradali, Autotreni, Autoarticolati, <i>Mezzi d'opera</i>	B
<i>Autoveicoli per uso speciale ed</i> Autocarri fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico/massa massima	C
Macchine Operatrici	D
Macchine Agricole	E

La classe di assegnazione viene determinata sulla base dei criteri indicati dalle *Norme Tariffarie* in vigore al momento della stipulazione del contratto.

In mancanza di indicazioni nelle Norme Tariffarie, si applicano i criteri indicati ai punti seguenti.

2. VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA

2.1. DOPO LA PRIMA IMMATRICOLAZIONE O DOPO UNA VOLTURA

Se il contratto è relativo ad un veicolo assicurato per la prima volta:

- dopo la prima immatricolazione;
- dopo una voltura;

è assegnato alla classe di merito 5.

Qualora il *Contraente* consegni un'*Attestazione*, in corso di validità, il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) –persona fisica- del veicolo o un suo *Famigliare convivente*, potrà usufruire per il nuovo veicolo della medesima tipologia di sua proprietà o a lui locato:

- della classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata da *FONDIARIA-SAI* e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote*;

RIA-SAI e relativa ad un contratto in corso con formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote*;

- della classe di merito determinata applicando la Tabella 3 qualora l'altro veicolo fosse già assicurato presso una diversa Compagnia o presso *FONDIARIA-SAI* con formula tariffaria differente dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* (**purche' non si tratti di formule tariffarie che non prevedono la valorizzazione della classe CU, per le quali non si potrà procedere alla determinazione secondo la Tabella 3**).

Il *Contraente* è tenuto a consegnare copia della carta di circolazione del veicolo e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà ovvero dell'appendice di cessione del contratto precedente. In assenza della documentazione sopra indicata il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

2.2. IN SOSTITUZIONE DI UN ALTRO VEICOLO CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

In caso di anticipata risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprietà di un veicolo che venga sostituito da un'altro veicolo di nuova proprietà -della stessa tipologia del precedente- o qualora tali eventi avvengano successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale -a patto che anche in tal caso il veicolo venga sostituito da un altro veicolo di nuova proprietà e della stessa tipologia- si procede

come di seguito indicato purché l'*Attestazione* sia scaduta da meno di cinque anni:

Veicolo già assicurato presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria Bonus/Malus Grandi Ruote

Qualora il precedente veicolo fosse già assicurato presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* il nuovo contratto verrà assegnato alla classe di merito risultante dall'*Attestazione* rilasciata per il veicolo precedente sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia della carta di circolazione e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

Veicolo già assicurato presso altra Compagnia o presso FONDIARIA-SAI con formula tariffaria diversa dal Bonus/Malus Grandi Ruote

Qualora il veicolo sia stato acquistato in sostituzione di un altro veicolo già assicurato presso altra Compagnia o con *Polizza FONDIARIA-SAI* in una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* la classe di merito di assegnazione viene determinata sulla base della tabella 3 facendo riferimento all'*Attestazione* del veicolo precedente, e sempreché il *Proprietario* del nuovo veicolo (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

Il Contraente è tenuto a consegnare a seconda dei casi:

- l'*Attestazione* del veicolo precedente;
- copia della denuncia di furto/rapina/appropriazione indebita rilasciata dalle competenti Autorità;
- copia della documentazione comprovante l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo;
- copia del precedente contratto assicurativo;
- copia della carta di circolazione del veicolo da assicurare e del relativo foglio complementare o certificato di proprietà.

3. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON FONDIARIA-SAI NELLA FORMULA BONUS/MALUS GRANDI RUOTE

Se il veicolo era precedentemente assicurato con *Polizza FONDIARIA-SAI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote* la classe di merito di assegnazione è quella indicata dall'*Attestazione*.

4. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON FONDIARIA-SAI IN UNA FORMULA DIVERSA DAL BONUS/MALUS GRANDI RUOTE O PRESSO ALTRA IMPRESA

Per i veicoli già assicurati presso:

- FONDIARIA-SAI in una formula diversa dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* oppure
- altra Impresa

la classe di merito di assegnazione viene determinata applicando la tabella 3. A tal fine è preso in considerazione il numero complessivo dei *Sinistri* con *Responsabilità principale* pagati risultanti dall'*Attestazione*.

Non vengono considerati gli anni anteriori al 2001 ed i *Sinistri* ad essi attribuiti. Vengono considerati i *Sinistri* attribuiti allo stesso anno di stipulazione del contratto.

TABELLA 3 - CLASSI DI INSERIMENTO

Numero di anni precedenti a quello per il quale l'Attestazione è stata rilasciata (non vanno considerati gli anni anteriori al 2001)		Numero complessivo di <i>Sinistri con Responsabilità principale</i> pagati risultanti dall'Attestazione rilasciata dal precedente assicuratore (non vanno considerati i <i>Sinistri</i> attribuiti agli anni anteriori al 2001)				
		0	1	2	3	4 o più
1 anno	classe:	5	6	7	8	9
2 anni	classe:	4	6	7	8	9
3 anni	classe:	3	5	6	7	9
4 anni	classe:	2	4	6	7	8
5 anni	classe:	1	3	5	6	8

Il **Contraente** già assicurato presso altra Compagnia è tenuto a consegnare a **FONDIARIA-SAI** la precedente **Attestazione**.

5. ATTESTAZIONE CONSEGNATA SUCCESSIVAMENTE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'assegnazione alla classe di merito 9 è soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'Attestazione che sia consegnata in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di *Premio* risultante a credito del **Contraente** viene rimborsata da **FONDIARIA-SAI** entro la data di scadenza del contratto o, nel caso di rinnovo di quest'ultimo, viene conteggiata sull'ammontare del *Premio* per la nuova annualità.

6. DICHIARAZIONE ESTERA

Nel caso in cui la nuova *Polizza* si riferisca ad un veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito 5, **a meno che il Contraente non consegna una dichiarazione** rilasciata dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una delle classi di bonus per mancanza di *Sinistri* nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto. Tale dichiarazione può

essere utilizzata, anche per un nuovo veicolo della stessa tipologia del precedente, negli stessi casi previsti per l'Attestazione.

7. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON CONTRATTO DI DURATA INFERIORE ALL'ANNO

Nel caso in cui il veicolo fosse già assicurato con contratto di durata inferiore all'anno (di seguito indicato come "*temporaneo*") si applicano le seguenti disposizioni.

7.1. VEICOLO GIA' ASSICURATO CON POLIZZA FONDIARIA-SAI

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato con **FONDIARIA-SAI**, il nuovo contratto è assegnato alla classe 5 o alla stessa classe di merito di quello precedente, se quest'ultimo prevedeva la formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote*.

Se il precedente contratto temporaneo è cessato da più di dodici mesi, e purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro cinque anni dalla sua scadenza, si applica quanto è previsto al capoverso precedente qualora il **Contraente** dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione.

In assenza di tale dichiarazione, o

qualora siano trascorsi piu' di cinque anni dalla scadenza del precedente contratto, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

7.2. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO ALTRA IMPRESA

Qualora il contratto temporaneo precedente sia stato stipulato presso una diversa Impresa, il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 6. **Il Contraente deve consegnare copia del precedente contratto temporaneo; in mancanza di tale copia la nuova Polizza e' assegnata alla classe di merito 9.**

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di cinque anni.

La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla cessazione o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*. **In assenza di tale dichiarazione il nuovo contratto viene assegnato alla classe di merito 9.**

8. VEICOLO GIA' ASSICURATO PRESSO IMPRESA POSTA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa **il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'Attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve dichiarare a FONDIARIA-SAI, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'Attestazione ove fosse stata rilasciata. In mancanza di tale di-**

chiarazione il contratto è assegnato alla classe di merito 9.

9. ATTESTAZIONE MANCANTE O RELATIVA AD UN CONTRATTO SCADUTO DA PIU' DI DODICI MESI

In assenza dell'Attestazione il contratto viene assegnato alla classe di merito 9.

Lo stesso accade qualora il contratto precedente sia scaduto da più di cinque anni. La classe 9 viene applicata anche qualora il contratto precedente sia scaduto da piu' di dodici mesi **salvo che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile**, che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza di tale contratto o, se il precedente contratto e' sospeso, successivamente alla data di sospensione della *Polizza*.

In presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato:

- alla classe di assegnazione indicata dall'*Attestazione*, se il veicolo era già assicurato con *Polizza FONDIARIA-SAI* nella formula tariffaria *Bonus/Malus Grandi Ruote*;
- alla classe di assegnazione derivante dall'applicazione della tabella 3 se il veicolo era già assicurato con *Polizza FONDIARIA-SAI* con una formula tariffaria diversa dal *Bonus/Malus Grandi Ruote* o con una diversa Impresa.

10. RINNOVO DEL CONTRATTO

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 4, a seconda che *FONDIARIA-SAI* abbia o meno effettuato, nel *Periodo di osservazione* o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di *Sinistri con Responsabilità principale*. Si terra' conto inoltre dei *Sinistri con Responsabilità paritaria* pagati, prendendo come riferimento l'ulti-

mo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità "cumulata" sia pari ad almeno il 51%.

Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti – riferiti allo stesso *Sinistro*- non determinano l'applicazione del malus.

In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di *Denuncia* di *Sinistro* o di richiesta di risarcimento- il contratto è considerato immune da *Sinistri* agli effetti dell'applicazione della predetta tabella 4.

TABELLA 4 - REGOLE EVOLUTIVE

Numero di <i>Sinistri</i> con <i>Responsabilità principale</i> pagati e numero di volte che la <i>Responsabilità paritaria "cumulata"</i> per i <i>Sinistri</i> pagati ha raggiunto almeno il 51%	0	1	2	3	4 o più
Classe di merito di assegnazione rispetto a quella di provenienza	-1	+1	+2	+3	+4

11. FACOLTA' DEL CONTRAENTE DI RIMBORSARE I SINISTRI LIQUIDATI

E' data facoltà al *Contraente* di evitare le maggiorazioni di *Premio* o di fruire delle riduzioni di *Premio* conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla tabella 4 offrendo a **CONSAP** (per i *Sinistri* liquidati nell'ambito della procedura di Risarcimento Diretto) o a **FONDIARIA - SAI** (per gli altri *Sinistri*) il rimborso degli importi liquidati per tutti o per parte dei *Sinistri* considerati nel *Periodo di osservazione* precedente alla data di scadenza del contratto.

Tale facoltà riguarda solo i *Sinistri* liquidati integralmente e potrà essere esercitata **entro sei mesi dalla scadenza contrattuale**.

12. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del contratto non dovuta alla sostituzione del veicolo non interrompe il *Periodo di osservazione* in cor-

so - e comporta perciò il mantenimento della classe di merito - purché il *Proprietario* (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO

La sostituzione del veicolo da' luogo a sostituzione del contratto ed è consentita solo in caso di trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva, furto, rapina o appropriazione indebita, sempreché il *Proprietario* del veicolo sostituito (nel caso dei contratti di *Leasing*, il *Locatario*) sia lo stesso o un suo *Famigliare convivente*. **Tali circostanze devono essere comprovate da idonea documentazione.**

Il contratto così stipulato viene regolamentato nel modo seguente:

a) se il nuovo veicolo appartiene allo stesso gruppo veicoli del precedente (quale risultante dall'articolo 1 - *Premessa*), il *Periodo di osservazione* non si interrompe e viene mantenuta in vigore la classe di merito in corso;

b) se il nuovo veicolo appartiene ad un gruppo veicoli diverso dal precedente il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade.

La *Polizza* stipulata per il nuovo veicolo viene assegnata alla classe di merito di pertinenza in base ai criteri di cui all'articolo 2 - *Veicolo assicurato per la prima volta* - e per essa inizia a decorrere un nuovo *Periodo di osservazione*.

Ai fini della compilazione della tabella di sinistrosità pregressa si tiene conto solamente dei *Sinistri* verificatisi con il nuovo veicolo;

c) se il nuovo veicolo non appartiene ad alcuno dei gruppi previsti dalla

Tabella 2, il *Periodo di osservazione* si interrompe e la relativa classe di merito decade. In tal caso il nuovo veicolo viene assicurato alle condizioni per esso previste dalla *Tariffa* in vigore al momento della sostituzione.

L'*Attestazione* relativa ad un veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita puo' essere utilizzata per assicurare nuovamente lo stesso veicolo, rientrato dal conto vendita o ritrovato, purché sia scaduta da meno di cinque anni; se per tale veicolo non e' stata mai conseguita alcuna *Attestazione*, il contratto e' assegnato alla classe di merito 5 **se il precedente contratto e' stato stipulato presso altra Impresa** ovvero alla stessa classe di merito di assegnazione della *Polizza* precedente **se stipulata con FONDIARIA-SAI.**

14. VEICOLO GIA' ASSICURATO PER IL QUALE VIENE UTILIZZATA L'ATTESTAZIONE RELATIVA AD UN ALTRO VEICOLO DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA CHE SIA STATO OGGETTO DI FURTO/RAPINA/APPROPRIAZIONE INDEBITA, ESPORTAZIONE DEFINITIVA ALL'ESTERO, CONSEGNA IN CONTO VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE O TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Si applica quanto riportato al punto 2.2 anche qualora il Contraente all'atto della stipulazione del contratto consegua un'*Attestazione* in corso di validita' conseguita per un altro veicolo della medesima tipologia - oggetto di furto/rapina/appropriazione indebita, esportazione definitiva all'estero, documentata consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o trasferimento di proprieta' - appartenente allo stesso proprietario/locatario o ad un suo *Famigliare convivente*. Tale operazione puo' essere compiuta un'unica volta.

15. FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

Qualora nel contratto sia stata pattuita l'applicazione di una *Franchigia* fissa ed assoluta, il **Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a FONDIARIA-SAI l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia.**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 149 e 150 del Codice FONDIARIA-SAI conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia.

Ai fini dell'evoluzione delle classi di merito non si tiene conto dei *Sinistri* il cui importo rientri nei limiti della *Franchigia*, **purché sia stato effettuato il dovuto rimborso a FONDIARIA-SAI.**

Qualora quest'ultimo venga effettuato successivamente al rinnovo del contratto, *FONDIARIA-SAI* assegna il contratto stesso, all'atto del primo rinnovo successivo al rimborso, alla classe di merito cui lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il *Sinistro* non fosse avvenuto.

In questo caso *FONDIARIA-SAI* non procede ad alcun conguaglio di *Premio*. Nel caso in cui il rapporto assicurativo sia cessato *FONDIARIA-SAI* mette a disposizione degli aventi diritto una nuova *Attestazione*.

FONTI NORMATIVE RCA

CODICE CIVILE

Articolo 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Articolo 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticen-

za sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Articolo 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Articolo 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

(...)

Articolo 2054 – Circolazione di veicoli

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la

circolazione del veicolo e' avvenuta contro la sua volonta'.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.

CODICE DELLA STRADA

Articolo 54 lettera g)

(...)

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

(...)

Articolo 54 lettera n)

(...)

n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia;

(...)

Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005

Articolo 122 - Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo

2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale e' effettuato il trasporto.

3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.

4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui staziona abitualmente.

Art. 124. Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a

contrarre assicurazione per la responsabilità civile.

2. L'assicurazione copre la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati.

Art. 129 - Soggetti esclusi dall'assicurazione

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all'articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all'articolo 91, comma 2, del codice della strada;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Art. 134 – Attestazione sullo stato del rischio

(...)

4-bis. L'impresa di assicurazione in tutti i

casi di stipulazione di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.

Art. 144 - Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Art. 149. Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal qua-

le siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.

3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunica-

zione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.

Art. 150. Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall'articolo 149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che opera-

no nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

3. L'ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese.

Art. 171 - Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all'articolo 334;

b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente;

c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste dal regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive.

**Decreto Legislativo n° 206
del 6 settembre 2005**

Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;

(...)



FONDIARIA - SAI S.p.A.
Sede Legale Firenze
50129 - Piazza della Libertà, 6
Tel. (+39) 055.47941 Fax (+39) 055.476026
www.fonditaria-sai.it

Direzione Torino
10126 - Corso Galileo Galilei, 12
Tel. (+39) 011.6657111
Fax (+39) 011.6657685

Direzione Firenze
50129 - Via Lorenzo il Magnifico, 1
Tel. (+39) 055.47941
Fax (+39) 055.476026

Capitale sociale € 168,626,612,00 int. vers. Codice Fiscale, Partita I.V.A.
e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 00818570012
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
(art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)
Numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'ISVAP: 1.00006



Libera la vita.

FONDIARIA-SAI S.p.A. - Sede Legale Piazza della Libertà, 6 - 50129 Firenze - www.fonditaria-sai.it